Pubblicato il 02/02/2022
N. 00238/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2019, proposto da
Llirena Maritza Chilan Nunez, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Lo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Belgirate, 14;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 9758/2018 Imm. emesso in data 05/11/2018 dal Questore della Provincia di Milano con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, la Questura di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente per lavoro subordinato o attesa occupazione, rilevando la pluriennale mancanza di redditi di fonte lecita adeguati al suo sostentamento.
2) Con più censure la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, la carenza di istruttoria e di motivazione, evidenziando, inoltre, di versare nelle condizioni che le consentirebbero di ottenere un permesso per motivi familiari.
Le censure non possono essere condivise.
In particolare, il Tribunale osserva che:
- Llirena Maritza Chilan Nunez ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione;
- nondimeno, la documentazione in atti evidenzia che nel corso degli anni la ricorrente ha percepito redditi da lavoro per importi sempre inferiori al parametro normativo di riferimento;
- sul piano normativo va osservato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, del d.l.vo 1998, n. 286 e 13, comma 2, del d.p.r. 1999, n. 394, grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l'onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita e, del resto, il possesso di un reddito idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo (cfr. tra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994);
- la ricorrente non ha documentato, neppure in sede processuale, il conseguimento di redditi superiori al minimo di legge, fermo restando che non vi sono ragioni per ritenere che il parametro legale non sia applicabile nel caso di specie;
- neppure può essere condivisa la doglianza diretta a lamentare la violazione delle garanzie partecipative, dedotta sia in relazione all'art. 7, sia rispetto all'art. 10 bis della legge 1990 n. 241;

- in primo luogo va osservato che la documentazione in atti evidenzia che la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata dall'amministrazione e notificata alla ricorrente;
- in ogni caso, in ordine al rispetto delle garanzie partecipative, è ormai acquisito, in forza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il valore necessariamente sostanziale delle stesse, che non sono violate per il mero fatto dell'omissione di una comunicazione stabilita dalla legge, o in ragione dell'incompletezza del suo contenuto ma solo quando si verifica l'effettiva frustrazione della possibilità per l'interessato di sottoporre all'amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. in ordine alla valenza necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, si considerino ex multis: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2009, n. 6451; Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n. 431; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 2 luglio 2015, n. 1528);
- nel caso in esame la ricorrente contesta in modo meramente formale la violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, senza allegare elementi sostanziali ulteriori rispetto a quelli considerati dall'amministrazione e tali da incidere sulla determinazione gravata;
- ne consegue che, in ogni caso, la violazione lamentata non può condurre all'annullamento dell'atto, poiché, in applicazione dell'art. 21 octies della legge 1990 n. 241, deve essere rilevato che non sono stati evidenziati, neppure in sede processuale, profili di fatto o ragioni giuridiche che, se tempestivamente sottoposti all'amministrazione, avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento gravato;
- quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione di un permesso per attesa occupazione, va osservato che la ricorrente risulta disoccupata dal 4 settembre 2017, mentre il diniego impugnato è stato adottato in data 5 novembre 2018, sicché ella ha goduto di fatto di un periodo di permanenza in Italia per attesa occupazione superiore al limite minimo legale;
- in proposito, il Tribunale aderisce al diffuso orientamento giurisprudenziale a mente del quale il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è precluso allorché lo straniero, come nel caso di specie, abbia già fruito del termine massimo di un anno previsto dalla normativa di settore per la permanenza sul territorio italiano del cittadino extracomunitario che abbia perso la propria attività lavorativa, atteso che la perdita del lavoro non integra di per sé la decadenza dal titolo di soggiorno, sicché lo straniero si trova nella pienezza delle proprie prerogative quanto alla possibilità di reperire una nuova occupazione (tra le altre in argomento, T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 dicembre 2014, n. 1921);
- sotto altro profilo la ricorrente sostiene di versare in una condizione che le consentirebbe di conseguire un permesso per motivi familiari, in quanto madre di un minore nato in data 29 settembre 2017;
- la situazione rappresentata non incide sulla legittimità del provvedimento gravato, che ha respinto un'istanza di rinnovo presentata per lavoro subordinato o attesa occupazione e non per ragioni familiari;
- in ogni caso, tale situazione potrà essere portata all'attenzione dell'amministrazione tramite un'apposita istanza, ferme restando le valutazioni e gli accertamenti riservati all'amministrazione medesima:
- insomma, il provvedimento in esame, oltre a riflettere le risultanze istruttorie a disposizione dell'amministrazione, che esprimono l'indisponibilità di un reddito sufficiente ai fini della permanenza in Italia della ricorrente e la fruizione in via di fatto di un periodo di attesa occupazione superiore al minimo legale, presenta una motivazione che espone in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto sottese alla determinazione assunta, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione della fattispecie complessiva riferibile alla ricorrente e sottesa al diniego impugnato consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) Respinge il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO